



Comune di Voltaggio
Provincia di Alessandria

COPIA
Deliberazione n. 46
del 10.10.2014 ore 18:30

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: DEFINIZIONE, MEDIANTE TRANSAZIONE, DELLA CONTROVERSIA FRA COMUNE DI VOLTAGGIO E SIGNORA GANDOLFI.

Nella solita sala delle riunioni sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale.
Fatto l'appello risultano:

BISIO Michele	P
OTTONELLO Giovanni Bernardo	P
BUCICH Alessandro	P

Totale presenti **3**
Totale assenti **0**

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **Avv. Gian Carlo Rapetti**. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente **Bisio Michele** inizia la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**su relazione del Sindaco;
su redazione del Segretario Comunale;**

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA e richiamata, *per relationem*, a fondamento del presente provvedimento, la seguente documentazione:

la nota, acclarata al protocollo in data 13.04.2011 al n. 1255, con la quale la Signora Gandolfi Luigia, residente in piazza Martiri della Benedicta n. 2, richiese al Comune di Voltaggio un intervento finalizzato all'accertamento della rottura di una tubazione delle acque bianche, di proprietà comunale, che asseriva avere comportato il danneggiamento della facciata dell'edificio di sua proprietà, in particolare del locale adibito a sala, l'atrio e le cantine;

la scheda tecnica dell'intervento, da parte del Comune di Voltaggio e a mezzo dell'impresa Angelo Repetto, di lavori di riparazione del piano viabile in Piazza Martiri della Benedicta, da cui si desume il nesso causale fra non corretto funzionamento della rete fognaria delle acque bianche e lo sversamento nel suolo sottostante, comportante, a propria volta, elevata probabilità di causazione dell'evento dannoso subito dal denunciante;

in ultimo, l'atto di quietanza, da parte della Generali, compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi del Comune di Voltaggio, acquisito a protocollo in data 20.10.2014 al n. 3028, che propone, a definizione della controversia, la corresponsione al danneggiato di un indennizzo pari a euro 2.000,00, a fronte della chiusura della controversia in via definitiva;

RITENUTO, previa valutazione del pubblico interesse, nell'esercizio della discrezionalità amministrativa, interesse del Comune di Voltaggio addivenire alla risoluzione della controversia, mediante la corresponsione di ulteriori euro 1.000,00, a titolo di offerta aggiuntiva rispetto alla somma offerta dalla compagnia assicuratrice, tenuto conto:

degli elementi probatori a disposizione del Comune, che comportano l'attribuzione della responsabilità del danno al Comune, risultando con sufficiente evidenza il nesso causale fra il malfunzionamento della condotta fognaria, dovuto ad eventi non derivanti dal denunciante, e il danno subito dal denunciante medesimo;

della gestione della pratica, nel periodo interessato, ad opera della compagnia assicuratrice, riflettente uno standard non soddisfacente nel rapporto con il danneggiato, tenuto conto dell'obbiettivo programmatico previsto in sede di Relazione Previsionale e Programmatica del Bilancio 2014, Funzione 01 Servizio 03, in merito al sistema assicurativo del Comune da gestirsi con la finalizzazione di garanzia degli standard di soddisfazione, fra l'altro, dell'utenza indiretta (soggetti danneggiati);

DATO ATTO CHE il Comune, ritenendo doverosa, in capo all'Amministrazione, l'assunzione di comportamenti, qualificabili nel novero di quelli in capo al buon operatore medio di settore, finalizzati ad evitare le liti, evitando il danno per interessi e spese legali a discapito del patrimonio pubblico, unitamente a comportamenti, cui anche la Pubblica Amministrazione è tenuta, alla stregua di qualsivoglia operatore, che siano conformi alla correttezza nei confronti dei soggetti incisi dalle attività dell'Amministrazione medesima, come nel caso di specie, reputa preferibile la non prosecuzione del contenzioso, attualmente in fase stragiudiziale ma con la possibilità di sviluppi in lite giudiziale;

DATO ATTO CHE la scelta, comportante il riconoscimento di un indennizzo aggiuntivo pari al cinquanta per cento rispetto a quello offerto dalla compagnia assicuratrice, appare giustificata dalla presumibile fondatezza delle ragioni del danneggiato, non risultando agli atti d'ufficio documentazione idonea ad escludere il nesso causale fra l'evento occorso e la condotta del Comune, a mezzo di appaltatore;

DATO ATTO CHE, trattandosi di atto volto a prevenire una possibile futura lite giudiziale e di definire la controversia allo stato stragiudiziale, fra le parti, nella materia oggetto del presente

provvedimento, e comportando reciproche concessioni, rappresentate, rispettivamente, dalla maggiore somma a titolo di indennizzo da parte del Comune e dalla manleva nei confronti del Comune da parte del soggetto danneggiato, operate nella piena disponibilità in capo al Comune ed al danneggiato dei propri rispettivi diritti e potestà, e pure tenuto conto del limitato valore, la fattispecie riflette il tipo contrattuale della transazione, disciplinata dagli articoli 1965 e seguenti del codice civile, tenuto conto che:

la finalità perseguita, che è quella di impedire la apertura di una lite giudiziale da parte del soggetto danneggiato, oltre che definire l'attuale controversia in corso a livello stragiudiziale, appare coerente con lo schema causale tipico, nell'accezione di causa quale funzione economico sociale, del contratto della transazione, di cui all'articolo 1965 del Codice Civile, che è quella di dirimere una controversia e di fare prevalere la certezza del dato giuridico formulato nell'accordo sull'incertezza derivante dalla prosecuzione sine die di una situazione di potenziale contenzioso, tutelando l'affidamento reciproco nell'assetto del bilanciamento dei rispettivi interessi raggiunto dalle parti;

il fatto che, allo stato, non sussista lite giudiziale, appare pienamente conforme alla causa della transazione di cui al citato articolo 1965 Codice Civile, che prevede la lite come mera potenzialità;

in merito alle reciproche concessioni, il Comune, nell'esercizio della discrezionalità amministrativa, accetta di riconoscere un indennizzo a vantaggio del danneggiato, aggiuntivo rispetto a quanto proposto dalla compagnia assicuratrice, tenuto conto che l'importo di tale indennizzo aggiuntivo non solo appare inferiore a quello che, in ogni caso, potrebbe essere corrisposto al termine di una controversia legale, ove si ravvisi la responsabilità del Comune, ma anche, in ragione dell'esiguità della somma, comunque inferiore ai costi delle spese processuali che il Comune sarebbe tenuto ad affrontare in caso di eventuale vittoria nella lite; tenuto conto del disposto dell'articolo 1966 Codice Civile, ai sensi del quale per transigere le parti devono avere la capacità di disporre dei diritti che formano oggetto della lite, appare prevalente, per il Comune, la finalità di prevenire le spese di contenzioso allo stato non conosciute nel quantum, ma sicure nell'an, appare giustificare il riconoscimento dell'incremento dell'indennizzo proposta dalla compagnia assicuratrice mediante utilizzo di fondi propri del Comune;

RITENUTA la competenza della Giunta Comunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 42 e 48 D. Lgs. 267/2000 e 4 D. Lgs. 165/2001, trattandosi di atto definitorio di contenzioso, comportante atto di disposizione delle risorse comunali;

VISTI:

- il D. Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di contabilità;
- il Regolamento Comunale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;

DATO ATTO CHE sulla deliberazione, per quanto di competenza, vengono apposti:

- il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi dell'articolo 49, dell'articolo 97 e dell'articolo 147 bis D. Lgs. 267/2000, nonché dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;
- il parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile recante l'attestazione di copertura finanziaria ai sensi degli articoli 49, 147-bis e 151 comma 4 D. Lgs. 267/2000, del regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni e degli atti di organizzazione vigenti;

a voti unanimi favorevoli, legalmente espressi,

DELIBERA

1. Di definire in via transattiva, ai sensi di quanto in narrativa, la controversia fra il Comune di Voltaggio e la proprietà GANDOLFI, afferente l'immobile ubicato in piazza Martiri della Benedicta n. 2, e, in particolare, l'evento di danneggiamento dell'edificio denunciato ai sensi della nota acclarata al protocollo del Comune al n. 1255 in data 13.04.2011, che comporta:
in capo alla proprietà, la rinuncia a qualsiasi futura azione nei confronti del Comune in merito all'oggetto del contenzioso, e conseguente dichiarazione di manleva nei confronti del Comune;
in capo al Comune, la corresponsione al danneggiato di EURO 1.000,00 ulteriori rispetto a quanto offerto dalla Assicurazioni Generali, come da atto acquisito a protocollo in data 20.10.2014 al n. 3028, pari a euro 2.000,00,
2. Di dare atto che la somma necessaria all'attuazione, con particolare riferimento alla contribuzione in capo al Comune di cui al precedente punto 1. è allocata agli interventi 1.08.01.08 per l'importo di € 1.000,00 e 4000005 per l'importo di € 2.000,00 del corrente Bilancio di Previsione, mandando il Responsabile del Settore Finanziario all'erogazione del contributo;
3. Di dichiarare, la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 comma 4 D. Lgs. 267/2000.

Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi degli articoli 49, 147 bis e 97 D. Lgs. 267/2000, del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni e degli atti organizzativi vigenti: favorevole, ma con le seguenti precisazioni;

dalla documentazione agli atti di ufficio emerge quanto segue:

con nota acclarata a protocollo del Comune di Voltaggio in data 13.04.2011 al n. 1255, la Signora Gandolfi Luigia, residente in piazza Martiri della Benedicta n. 2, a seguito di effettuato sopralluogo di tecnico di parte, segnalava che nella propria abitazione, situata al piano stradale, "i pavimenti e i muri del locale adibito a sala, nonché quelli dell'atrio d'accesso all'appartamento, risultano imbibiti d'acqua, così come la facciata esterna dell'edificio in prossimità del pluviale di raccolta delle acque meteoriche provenienti dal tetto", e che prove effettuate mediante coloranti hanno dimostrato che l'acqua del pluviale dell'abitazione "perveniva al pozzetto delle acque bianche, ma fuoriusciva zampillando dal tappo, riempiendo il medesimo pozzetto";

con ordinanza n. 06/2011 in data 05.04.2011, il Comune dispose l'effettuazione di lavori di riparazione del piano viabile in Piazza Martiri della Benedicta, che venivano, effettivamente, svolti in data 07.04.2011, mediante posa di "nuova tubazione di collegamento pluviale/rete fognaria acque bianche"; dalla scheda tecnica dell'intervento da parte dell'impresa Angelo Repetto, incaricata dal Comune, effettuato in data 07.04.2011, si desume, con sufficiente chiarezza, il nesso causale fra il malfunzionamento della rete fognaria delle acque bianche e il successivo allagamento del suolo sottostante; in particolare si legge della intervenuta "scopertura di n. 3 cavidotti gravanti pesantemente su tubazione collegamento pluviale con rete fognaria acque bianche. Riscontrata ovalizzazione che interessa ...relativo tubo di collegamento. Eseguite, a mezzo coloranti, due prove scarico acqua (sic) bianche da suddetto immobile; veniva riscontrata abbondante fuoriuscita acqua scarico con imbibimento repentino del suolo sottostante"; pertanto un erroneo posizionamento dei cavi in area di proprietà comunale, dovuto a terzi, comportò un danno alla fognatura comunale e, per quanto nella presente sede consta, con sufficiente grado probabilistico, al danno alla proprietà Gandolfi;

pertanto, fin dal 2011 emerse, con sufficiente livello di attendibilità, il nesso causale fra il malfunzionamento della condotta fognaria comunale e il danno subito dalla proprietà Gandolfi;

conseguentemente con note in data 01.06.2011 n. 1925 e n. 1926 il Comune attivò una pratica presso la compagnia assicuratrice Assicurazioni Generali agenzia di Novi Ligure; in tale sede, testualmente, il Comune affermava come l'origine delle infiltrazioni di acque bianche fosse stata "causata da un intasamento del tubo di collegamento pluviale caseggiato linea acque bianche" e come detto intasamento fosse dovuto ad una concomitanza di cause quali "parziale schiacciamento dell'innesto pluviale/tubazione e pozzetto nonché materiale proveniente dalla grondaia dell'abitazione" in particolare fogliame e materiale da sbriciolamento di tegole che "nel corso degli anni ... ha formato un tappo e quindi la fuoriuscita dell'acqua piovana provocando i reclamati danni", ammettendo che nel corso degli anni "successivi", evidentemente a quelli di rifacimento della fognatura del 1994/1995, la causa delle infiltrazioni era stata attribuita all'acqua di superficie della piazza e non al malfunzionamento della condotta; con nota 02.10.2012 da parte di Assicurazioni Generali, agenzia principale di Novi Ligure, è stato comunicato alla denunciante come il Comune non avrebbe "mai fornito la documentazione relativa alla presunta anomalia della tubazione idrica, presunta danneggiata, che avrebbe ... arrecato i danni lamentati"; tale affermazione, è quanto meno, strana, in quanto essa appare in totale contraddizione con le risultanze di cui sopra;

con nota in data 20.01.2014, a protocollo n. 262 in data 24.01.2014 la richiedente formulava accuse di inadempienza nei confronti del Comune, il quale procedeva, evidentemente, ad insistere per una definizione della pratica.

Questa essendo la ricostruzione di fatto, si reputa che la condotta del Comune, ove intenda procrastinare sine die la controversia, al di là del rischio di uno sbocco giudiziale con esiti probabilmente infausti, e con conseguente danno erariale, leda i principi di correttezza e buona fede, a fronte del lungo lasso temporale intercorso, anche a causa del comportamento della compagnia assicuratrice; tale circostanza comporta, tenendo conto della limitatezza dei valori economici in gioco, possibile lesione all'immagine istituzionale del Comune assicurato, colpevole, agli occhi del denunciante, di un comportamento dilatorio; nel merito, fermo il principio dell'*onus probandi incumbit ei qui agit, non qui negat*, dagli atti d'ufficio emergono circostanze che, seppure non provano pienamente, non depongono per l'esclusione della responsabilità del Comune; del resto, il comportamento tenuto dal Comune nel corso degli anni, seppure in gran parte a livello di rapporti verbali, appare fondare il legittimo affidamento della controparte ad una definizione bonaria della controversia, che un diniego improvviso del Comune lederebbe; pertanto, a fronte del valore bagatellare dell'indennizzo, in rapporto ai costi di una controversia in sede giudiziale, degli esiti non scontati a vantaggio del Comune di una tale controversia, delle conseguenze della lesione del legittimo affidamento di controparte ove si provi l'intenzione del Comune, durante gli anni, di ricercare una soluzione bonaria, sono elementi che concorrono, a giudizio dello scrivente, a rendere preferibile la definizione della controversia mediante un contratto di transazione.

F.to Avv. Gian Carlo RAPETTI

Parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile recante l'attestazione di copertura finanziaria ai sensi degli articoli 49, 147-bis e 151 comma 4 D. Lgs. 267/2000, del regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni e degli atti di organizzazione vigenti: favorevole.

F.to Rag. Traverso Caterina Rosa

Letto, confermato, sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to (Bisio Michele)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Avv. Gian Carlo RAPETTI)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 comma 1° del D. Lgs. n.267/18.8.2000)

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il presente verbale viene pubblicato, in copia, all'Albo Pretorio del Comune, [sezione Albo Pretorio del sito istituzionale web del Comune di Voltaggio (http://www.studiok.it/comuni/voltaggio/albo/albo_lista.php), accessibile al pubblico ai sensi dell'articolo 32, comma 1, L. 69/2009 dal giorno **12/03/2015** per rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il **27/03/2015** Dalla Residenza Comunale, li **12/03/2015**.

IL MESSO COMUNALE

F.to (Carrea Roberto)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (Avv. Gian Carlo Rapetti)